



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

ALLA LEGGE 14 DICEMBRE 2017 n.140 TESTO UNICO DELLE LEGGI URBANISTICHE ED EDILIZIE

La presente – a seguito di quanto richiesto dai Dirigenti dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e dell’Ufficio dell’Edilizia in data 25 febbraio 2019 (prot.23139/2019) - per correggere diversi errori materiali contenuti nella Legge 14 dicembre 2017 n.140 “Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie”, errori già presenti nel testo del progetto di legge e reiterati in tutte le fasi dell’iter d’esame e dunque anche in quella di approvazione e di successiva promulgazione.

All’articolo 2, comma 1, lettera c), è stato erroneamente citato il quinto comma, anziché il quarto comma.

La formulazione corretta del suddetto articolo 2, comma 1, lettera c), è pertanto la seguente:

“c. il Capitano di Castello avente competenza territoriale. Qualora l’intervento urbanistico comprenda il territorio di più Castelli, possono partecipare alla seduta della Commissione tutti i Capitani di Castello competenti. Il Capitano di Castello riferisce il parere di competenza espresso preventivamente dalla Giunta di Castello. Nel caso in cui il Capitano di Castello versi nell’incompatibilità di cui al successivo **quarto** comma, la Giunta di Castello competente provvede a nominare un sostituto.”.

All’articolo 11, comma 1, è stato erroneamente citato l’articolo 96 anziché l’articolo 81, comma 14.

La formulazione corretta del suddetto articolo 11, comma 1, è pertanto la seguente:

“1. Le istanze relative ad interventi edilizi di passaggio di funzioni e divisione di unità immobiliari su immobili inclusi in zona R1 e in zona R2, non disciplinate da strumento urbanistico attuativo, non costituiscono proposta di Piano Particolareggiato o variante limitatamente ai casi in cui le funzioni richieste siano già insediate nell’edificio oggetto di intervento, non comportino incremento del carico urbanistico ai sensi dell’articolo **81 comma 14** e non siano in contrasto con quelle previste dalla Legge n.7/1992 per le singole zone R1 e R2.”.

All’articolo 13, comma 1, è stata erroneamente riportata la lettera c) “Zone a progetto speciale di iniziativa pubblica” di cui all’articolo 49 della Legge n.7/1992 e successive integrazioni e modificazioni, lettera che non doveva essere citata.

La formulazione corretta del suddetto articolo 13, comma 1, è pertanto la seguente:

“1. Prima dell’approvazione definitiva, la Commissione per le Politiche Territoriali procede alla convocazione di un incontro pubblico con la popolazione del/i Castello/i interessato/i dal progetto preliminare di Piano Particolareggiato relativo alle seguenti zone urbanistiche:

- a) “Zone a Parco” di cui all’articolo 30 della Legge n.7/1992 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) “Zone per i Servizi” di cui all’articolo 48 della Legge n.7/1992 e successive integrazioni e modificazioni;
- c) “Zone a vincolo particolare” di cui all’articolo 50 della Legge n.7/1992 e successive integrazioni e modificazioni.”.

All’articolo 44, comma 3, è stata erroneamente citata la Sezione III rubricata “Procedure di espropriazione” anziché la Sezione IV rubricata “Criteri per la determinazione delle indennità”.

La formulazione corretta del suddetto articolo 44, comma 3, è pertanto la seguente:

“3. La determinazione dell’equo indennizzo è effettuata dalla Commissione per la determinazione delle indennità di cui all’articolo 20 con i tempi di cui all’articolo 22, comma 9, applicando i criteri di cui alla Sezione **IV** del presente Capo.”.

All’articolo 68, comma 3, sono stati erroneamente citati l’articolo 2 rubricato “Definizioni” e l’articolo 12 rubricato “Procedura per l’ottenimento dei contributi a fondo perduto per impianti FER” del Decreto Delegato n.51/2017 e successive modifiche, anziché l’articolo 3 rubricato “Incentivi edilizi per gli edifici esistenti oggetto di riqualificazione energetica ed impiantistica” e l’articolo 14 rubricato “Incentivi di carattere edilizio e di carattere economico per edifici oggetto di qualificazione energetica ed impiantistica”.

La formulazione corretta del suddetto articolo 68, comma 3, è pertanto la seguente:

“3. A seguito dell’invio della raccomandata di cui al comma 1, nel caso di concessione edilizia relativa ad interventi di cui agli articoli 106, 108, 109 qualora prevedano una parziale o integrale demolizione e ricostruzione del manufatto esistente, nonché ad interventi individuati agli articoli **3**, **4** e **14** del Decreto Delegato n.51/2017 e successive modifiche, l’Ispettorato di Vigilanza effettua almeno un sopralluogo durante lo svolgimento dei lavori volto a verificare che lo stato dei luoghi sia corrispondente a quello rappresentato negli elaborati grafici oggetto di concessione o autorizzazione.”.

All’articolo 88, comma 9, è stato erroneamente richiamato l’articolo 2 del Decreto Delegato n.51/2017 e successive modifiche rubricato “Definizioni”, anziché l’articolo 3 rubricato “Incentivi edilizi per gli edifici esistenti oggetto di riqualificazione energetica ed impiantistica”.

La formulazione corretta del suddetto articolo 88, comma 9, è pertanto la seguente:

“9. Sono fatte salve le disposizioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente di cui all’articolo 106 della presente legge e agli articoli **3** e **4** del Decreto Delegato n.51/2017 e successive modifiche.”.

All’articolo 106, comma 7, è stato citato erroneamente l’articolo 2 del Decreto Delegato n.51/2017 e successive modifiche rubricato “Definizioni”, anziché l’articolo 3 rubricato “Incentivi edilizi per gli

edifici esistenti oggetto di riqualificazione energetica ed impiantistica” e non è stato citato l’articolo 14 rubricato “Incentivi di carattere edilizio e di carattere economico per edifici oggetto di qualificazione energetica ed impiantistica”.

La formulazione corretta del suddetto articolo 106, comma 7, è pertanto la seguente:

“7. Resta valido quanto disposto agli articoli **3**, **4** e **14** del Decreto Delegato n.51/2017 e successive modifiche.”.

All’articolo 128, comma 1, lettera d), è stato erroneamente citato il comma 3 dell’articolo 67, anziché il comma 2 del medesimo articolo.

La formulazione corretta del suddetto articolo 128, comma 1, lettera d) è pertanto la seguente:

“d) il titolare della concessione edilizia, in sede di comunicazione di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il termine di validità della concessione di cui all’articolo 67, comma **2**, deve prestare fideiussione bancaria in favore dell’Ecc.ma Camera, per un importo di euro 500,00 a pianta, a garanzia dell’attecchimento, per la durata di anni tre, da depositare presso l’UGRAA;”.

All’articolo 140, comma 3, che tratta di applicazione dei livelli di accessibilità, visitabilità e adattabilità, è stato erroneamente richiamato l’articolo 137 rubricato “Campi di applicazione”, anziché l’articolo 136 rubricato “Definizioni”.

La formulazione corretta del suddetto articolo 140, comma 3, è pertanto la seguente:

“3. Le norme della presente sezione si applicano agli interventi di cui al presente comma secondo i diversi livelli di applicazione - accessibilità, visitabilità, adattabilità - definiti all’articolo **136** a seconda delle funzioni insediate di cui all’articolo 83.”.

All’articolo 145, comma 2, è stato erroneamente indicato l’articolo 138 rubricato “Norme tecniche di attuazione”, anziché l’articolo 146 rubricato “Sale per riunioni o spettacoli e circoli privati”.

La formulazione corretta del suddetto articolo 145, comma 2, è pertanto la seguente:

“1. Deve essere assicurata la possibilità di assistere alle competizioni sportive anche ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie attraverso la predisposizione di un numero di stalli aventi le caratteristiche di cui all’articolo **146** pari ad uno ogni cento, con minimo di cinque stalli. Per quanto possibile tali stalli vanno ricavati all’interno di spalti o tribune nel rispetto però delle esigenze di deflusso di folla, di sicurezza e della presenza di servizi. In ogni caso tali stalli verranno ricavati al livello del terreno di gioco serviti da servizi igienici accessibili.”.

All’articolo 154, comma 7, per richiamare il modulo di manutenzione ordinaria è stato erroneamente indicato il comma 4 dell’articolo 55, peraltro non esistente, anziché il comma 2 dell’articolo 55.

La formulazione corretta del suddetto articolo 154, comma 7, è pertanto la seguente:

“7. L’erogazione del prestito è effettuata dagli istituti di credito convenzionati nella misura del 50% a seguito dell’invio della raccomandata di inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 68 o della presentazione del modulo per la manutenzione ai sensi del comma **2** dell’articolo 55 qualora per le opere da realizzare la predetta raccomandata non sia richiesta. Il restante 50% viene corrisposto

alla presentazione del certificato di conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell'articolo 71 o di documentazione fotografica che attesti l'avvenuta realizzazione delle opere qualora per le opere da realizzare il predetto certificato non sia richiesto.”.

Nell'allegato “G” rubricato “Requisiti minimi degli impianti di illuminazione e ventilazione”, è stato erroneamente citato l'articolo 115 rubricato “Classificazione dei locali”, anziché l'articolo 116 rubricato “Illuminazione e ventilazione dei locali” quando si tratta di caratteristiche aeroilluminanti e l'articolo 114 rubricato “Movimenti terra”, anziché l'articolo 115 rubricato “Classificazione dei locali” quando si tratta di classificazione dei locali.

L'allegato “G” viene pertanto sostituito con quello allegato alla presente errata corrige.

San Marino, addì 29 maggio 2019/1718 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE

TITOLO I

Art. 1

Finalità

1. Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi di riferimento utili a regolamentare l'integrazione o sostituzione della ventilazione ed illuminazione a mezzo di idonei impianti tecnologici.
2. Per sostituzione si intende la possibilità di poter sopperire, nei locali così come individuati nei successivi articoli, totalmente all'illuminazione e ventilazione naturali.
3. L'integrazione consente il raggiungimento dei requisiti minimi coniugando l'illuminazione e la ventilazione naturali ad idonei impianti tecnologici. In tal caso il rapporto massimo d'integrazione viene determinato dai successivi articoli.
4. L'integrazione o la sostituzione non può essere comunque applicata ai locali destinati a funzioni abitative permanenti A1a) e A1b) di cui all'articolo 115.

TITOLO II

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

Art. 2

Caratteristiche dell'illuminazione artificiale

1. L'illuminazione artificiale degli spazi deve rispettare quanto definito all'articolo 116 e deve assicurare un adeguato livello di benessere visivo in funzione all'attività svolta.
2. Detta illuminazione artificiale deve essere idonea per quantità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose.
3. L'illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.

Art. 3

Integrazione o sostituzione dell'illuminazione naturale di cui all'articolo 116 della legge

1. Il livello minimo di illuminazione artificiale, espresso in Lux, deve risultare compreso fra 50 e 400 Lux in funzione delle specifiche destinazioni d'uso degli spazi stessi. In particolare negli ambienti di lavoro di seguito classificati, devono essere assicurati i valori minimi seguenti:
 - a) ambienti destinati a deposito di materiali grossi > lux 50
 - b) passaggi, corridoi e scale > lux 50
 - c) lavori grossolani > lux 100
 - d) lavori fini > lux 300
 - e) lavori finissimi > lux 400
2. Per i lavori di media finezza, fini e finissimi, i suddetti valori possono essere conseguiti mediante sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro; in tal caso si deve

provvedere a che il livello medio di illuminazione generale dell'ambiente non sia inferiore ad 1/5 di quello esistente nei posti di lavoro.

3. Per ambienti di lavoro si intendono quelli classificati al comma 2 dell'articolo 115 della legge come A2a) - A2b) - A2c) - A2d) - A2e) - A2f).

4. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A1a) e A1b) non è consentita né sostituzione né integrazione della illuminazione naturale.

5. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2a) è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale secondo i seguenti parametri:

a) Per i negozi di vendita è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale fino al 50% della Superficie Illuminante (in seguito S.I.);

b) per le sale di esposizione è sempre ammessa la sostituzione della illuminazione naturale. L'illuminazione artificiale deve essere: > 150 Lux;

c) per le sale di riunione e le sale da gioco è sempre ammessa la sostituzione della illuminazione naturale. L'illuminazione artificiale deve essere: > 150 Lux;

d) per le palestre è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale fino al 50% della S.I.;

e) per i bar, i fast food e le caffetterie è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale fino al 50% della S.I.;

f) per i ristoranti e i locali mensa è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale fino al 50% della S.I.;

g) per gli uffici, gli studi aperti al pubblico e i gabinetti medici è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale fino al 50% della S.I. Per le unità immobiliari con superficie maggiore di mq 100 è ammesso ricavare spazi interni in misura non superiore al 60% della Superficie Utile Lorda (SuL), con sostituzione obbligatoria di illuminazione naturale purché siano previste destinazioni d'uso caratterizzate da una presenza non continuativa di personale (es.: archivi, sale riunioni, biblioteche, etc.);

h) per le sale di lettura è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale fino al 50% della S.I.

6. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2b) è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale fino al 50% della S.I. Per le unità immobiliari con superficie maggiore di 100 mq. è ammesso ricavare spazi interni in misura non superiore al 60% della S.U., con sostituzione obbligatoria di illuminazione naturale purché siano previste destinazioni d'uso caratterizzate da una presenza non continuativa di personale (es.: archivi, sale riunioni, biblioteche, etc.).

7. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2c) è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale nella misura del 50% della S.I. Ove siano previsti lavori di media finezza, fini e finissimi i valori in Lux previsti possono essere conseguiti mediante sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro. Per tali locali, prima del rilascio del documento di avvio alla produzione, il Servizio Igiene Ambientale potrà richiedere adeguamenti dell'illuminazione in funzione delle caratteristiche delle attività lavorative.

8. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2c) e A2d) è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale nella misura del 70% della S.I. Ove siano previsti lavori di media finezza, fini e finissimi i valori in Lux previsti possono essere conseguiti mediante sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro. Per tali locali, prima del rilascio del documento di avvio alla produzione, il Servizio Igiene Ambientale potrà richiedere adeguamenti dell'illuminazione in funzione delle caratteristiche delle attività lavorative.

9. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2e) è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale nella misura del 70% della S.I.

10. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2f) si prescrive un rapporto di S.I. pari a 1/20 della superficie in pianta del locale. E' ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale fino al 50% della S.I.

11. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge S1a) e S1b) è ammessa la sostituzione della S.I. L'illuminazione artificiale deve essere > 100 Lux.

12. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge S1c) è ammessa la sostituzione della S.I. L'illuminazione artificiale deve essere > 50 Lux.
13. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge S2a), S2b), S2c) e S2d) è ammessa la sostituzione della S.I. L'illuminazione artificiale deve essere > 50 Lux.
14. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge S2e) è ammesso che tali locali siano privi di illuminazione naturale, senza necessità di sostituzione.
15. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge S3 è ammessa la sostituzione della S.I. L'illuminazione artificiale deve essere > 50 Lux.

Art. 4

Applicazione in deroga

1. Per i locali classificati A2a), A2b), A2c), A2e), situati all'interno di complessi edilizi che si affacciano su gallerie interne, o ricadenti in zone urbanistiche A1, A2, A3 è sempre ammessa la sostituzione della S.I. naturale.
2. Qualora si ricada nel caso di cui al comma 7 dell'articolo 116 della legge è ammessa la sostituzione con illuminazione artificiale per le parti in cui non sia soddisfatta la S.I. richiesta.
3. Casi particolari non espressamente previsti dal presente allegato od eventuali richieste di deroga motivate saranno deliberati dalla Commissione Tecnica per l'Edilizia. Sono previste deroghe per lavorazioni produttive ed esercizi commerciali particolari (cabine di verniciatura, ambienti a pressione e clima controllati, ecc.) previo parere degli Uffici competenti al rilascio del certificato di avvio alla produzione ai sensi delle norme vigenti. Tale parere deve essere allegato alla richiesta di certificato di conformità edilizia ed agibilità.

CAPO III

VENTILAZIONE ARTIFICIALE

Art. 5

Finalità

1. La ventilazione negli spazi chiusi è finalizzata ad assicurare un adeguato ricambio di aria, onde evitare l'insorgenza di problemi connessi alla presenza di un'eccessiva quantità di vapore d'acqua nell'ambiente, ristagni di aria calda, impurità dell'aria, formazione di colonie batteriche, gas nocivi garantendo condizioni di benessere respiratorio ed olfattivo.

Art. 6

Principi generali

1. Per la determinazione della superficie ventilante vanno considerate tutte le superfici apribili.
2. Le aperture debbono essere distribuite sulle superfici esterne in posizione tale da favorire il migliore ricambio d'aria.
3. Qualora non sia possibile dotare gli ambienti di superfici di ventilazione con le caratteristiche precedentemente indicate, è ammesso integrarle o sostituirle con idonei impianti tecnologici.
4. Per quanto attiene l'integrazione o la sostituzione della ventilazione naturale nei locali classificati dall'articolo 115 della legge il dimensionamento degli impianti dovrà essere realizzato come indicato nell' articolo 7.

5. Casi particolari non espressamente previsti dal presente allegato od eventuali richieste di deroga motivata saranno deliberati dalla Commissione per le Politiche Territoriali sentito il parere della Sezione Progettazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

Art. 7

Integrazione o sostituzione della ventilazione naturale di cui all'articolo 116 della legge

1. I sistemi di ventilazione forzata previsti ad integrazione o sostituzione della ventilazione naturale dovranno avere le caratteristiche di portata d'aria minima computata in ragione di 32 mc/h per persona in ambienti in cui è consentito fumare e di 16 mc/h per persona in ambienti in cui non è consentito fumare con riferimento all'indice di affollamento massimo specificato per le singole classi ai fini del dimensionamento minimo degli impianti.

2. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A1a) e A1b) non è consentita né sostituzione né integrazione della ventilazione naturale.

3. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2a) è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale secondo i seguenti parametri:

a) per i negozi di vendita con indice di affollamento fino a 20 persone/100 mq è ammessa l'integrazione con ventilazione artificiale fino al 50% della Superficie Ventilante (in seguito S.V.);

b) per le sale di esposizione con indice di affollamento fino a 10 persone/100 mq è sempre ammessa la sostituzione e ventilazione naturale;

c) per le sale di riunione e sale da gioco con indice di affollamento fino a 50 persone/100 mq è sempre ammessa la sostituzione della ventilazione naturale considerando una portata d'aria non minore a 32 mc/h persona;

d) per le palestre con indice di affollamento fino a 80 persone/100 mq è ammessa l'integrazione con ventilazione artificiale fino al 50% della S.V. considerando una portata d'aria non minore a 32 mc/h persona;

e) per bar, fast-food e caffetterie con indice di affollamento fino a 120 persone/100 mq è ammessa l'integrazione con ventilazione artificiale fino al 50% della S.V.;

f) per i locali mensa e ristoranti con indice di affollamento fino a 80 persone/100 mq è ammessa l'integrazione con ventilazione artificiale fino al 50% della S.V.;

g) per uffici, studi aperti al pubblico e gabinetti medici con indice di affollamento fino a 16 persone/100 mq è ammessa l'integrazione con ventilazione artificiale fino al 50% della S.V. Per le unità immobiliari con superficie maggiore di 100 mq è ammesso ricavare spazi interni in misura non superiore al 60% delle S.U., con sostituzione della ventilazione naturale purché siano previste destinazioni d'uso caratterizzate da una presenza non continuativa di personale (es.: archivi, sale riunioni, biblioteche, etc.). Per tali locali è obbligatoria la sostituzione della ventilazione naturale;

h) per sale lettura con indice di affollamento fino a 40 persone/100 mq è ammessa l'integrazione con ventilazione artificiale fino al 50% della S.V..

4. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2b) con indice di affollamento fino a 16 persone/100 mq è ammessa l'integrazione con ventilazione artificiale fino al 50% della S.V. Per le unità immobiliari con superficie maggiore di mq 100 è ammesso ricavare spazi interni in misura non superiore al 60% della S.U., con sostituzione della ventilazione naturale purché siano previste destinazioni d'uso caratterizzate da una presenza non continuativa di personale (es.: archivi, sale riunioni, biblioteche, etc.). Per tali locali è obbligatoria la sostituzione della ventilazione naturale.

5. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2c) è ammessa l'integrazione con ventilazione artificiale nella misura del 50% della S.V. Per tali locali si prescrive una portata d'aria tale da garantire un ricambio pari a 1,5 mc/h x mq. Di superficie calpestabile. Ove siano previsti impianti di aspirazione localizzata o diffusa, resi necessari dall'attività produttiva, il volume d'aria

estratta dovrà essere reintegrato dall'impianto di ventilazione. Per tali locali, prima del rilascio del documento di avvio alla produzione, il Servizio Igiene Ambientale potrà richiedere adeguamenti dell'illuminazione in funzione delle caratteristiche delle attività lavorative.

6. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2d) è ammessa l'integrazione con ventilazione artificiale nella misura del 50% della S.V. Per tali locali si prescrive una portata d'aria tale da garantire un ricambio pari a $1,5 \text{ mc/h} \times \text{mq}$. di superficie calpestabile. Ove siano previsti impianti di aspirazione localizzata o diffusa, resi necessari dalla attività produttiva, il volume d'aria estratta dovrà essere reintegrato dall'impianto di ventilazione. Per tali locali, prima del rilascio del documento di avvio alla produzione, il Servizio Igiene Ambientale potrà richiedere adeguamenti dell'illuminazione in funzione delle caratteristiche delle attività lavorative.

7. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2e) è ammessa l'integrazione con illuminazione artificiale secondo i seguenti parametri:

a) per magazzini dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia con indice di affollamento fino a 7 persone/100 mq è ammessa l'integrazione con ventilazione artificiale nella misura del 50% della S.V.

b) per depositi o archivi dove la permanenza della persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia è ammessa l'integrazione con ventilazione artificiale nella misura del 50% della S.V. Per tali locali si prescrive una portata d'aria tale da garantire un ricambio pari a $1,5 \text{ mc/h} \times \text{mq}$ di superficie calpestabile.

8. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2f) si prescrive un rapporto di S.V. pari a $1/20$ della superficie in pianta del locale. E' ammessa l'integrazione con ventilazione artificiale fino al 50% della S.V. considerando una portata d'aria tale da garantire un ricambio pari a $1,5 \text{ mc/h} \times \text{mq}$ di superficie calpestabile.

9. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge S1a) è ammessa la sostituzione della S.V. nei servizi igienici privi di scaldabagno con fiamma libera, prevedendo una portata d'aria tale da garantire 5 ricambi/ora. Tali bagni vanno provvisti di canne di esalazione.

10. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge S1b) deve essere previsto un lucernario con apertura di ventilazione di superficie pari a $0,40 \text{ mq}$ per ogni piano servito, compreso il piano terra. Tale norma non si applica alle scale di sicurezza che devono rispondere alle norme antincendio.

11. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge S1c) è ammessa la sostituzione della S.V. prevedendo una portata tale da garantire 2 ricambi/ora.

12. I locali classificati dall'articolo 115 della legge S2a) possono essere privi di superfici ventilanti.

13. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge S2b) è ammessa la sostituzione della S.V. prevedendo una portata d'aria tale da garantire $0,3 \text{ mc/h} \times \text{mq}$ di superficie di calpestio.

14. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge S2c) deve essere prevista una superficie ventilante pari a $1/25$ della superficie netta in pianta. E' ammessa l'integrazione della S.V. garantendo comunque una S.V. naturale pari ad $1/100$ della superficie in pianta. L'impianto di ventilazione meccanica dovrà prevedere l'estrazione forzata e una portata tale da garantire:

- 0 ricambi/h x superficie ventilante $>1/25$
- 1 ricambi/h x superficie ventilante compresa tra $1/25$ e $1/50$
- 2 ricambi/h x superficie ventilante compresa tra $1/50$ e $1/75$
- 3 ricambi/h x superficie ventilante compresa tra $1/75$ e $1/100$

Tali impianti possono non essere permanentemente in funzione ma attivati automaticamente da rilevatori di CO.

15. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge S2d) è consentita la sostituzione con canne di esalazione purché compatibile con le esigenze antincendio. La portata di sostituzione dovrà tenere conto del tipo di macchinario installato.

16. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge S2e) e S3d) è ammesso che siano privi di ventilazione naturale, senza necessità di integrazione o sostituzione purché siano presenti canne di esalazione.

17. I locali classificati dall'articolo 115 della legge S3a), S3b) e S3c) possono essere privi di ventilazione naturale.

Art. 8

Applicazioni in deroga

1. Per i locali classificati A2a), A2b), A2c), A2e), situati all'interno di complessi edilizi che si affacciano su gallerie interne, o ricadenti in zone urbanistiche A1, A2, A3 è sempre ammessa la sostituzione della S.V. naturale.

2. I locali classificati A2a), A2b), A2c), A2e), che si affacciano su gallerie interne con una superficie ventilante naturale pari a 1/20 della superficie in pianta della galleria possono ottenere la ventilazione naturale dalla galleria.

3. Casi particolari non espressamente previsti dalla presente norma od eventuali richieste di deroga motivate saranno deliberati dalla Commissione Tecnica per l'Edilizia. Sono previste deroghe per lavorazioni produttive ed esercizi commerciali particolari (cabine di verniciatura, ambienti a pressione e clima controllati, ecc.) previo parere degli Uffici competenti al rilascio del certificato di avvio alla produzione ai sensi delle norme vigenti. Tale parere deve essere allegato alla richiesta di certificato di conformità edilizia ed agibilità.

Art. 9

Tipologia degli impianti

1. Gli impianti di sostituzione o integrazione della ventilazione naturale sono così individuati:

a) impianto di ventilazione: quello in grado di fornire livelli di portata e purezza dell'area prefissati;

b) impianto di termoventilazione: quello che regola inoltre la temperatura dell'aria;

c) impianto di condizionamento: quello in grado di regolare anche le condizioni igrometriche.

2. Per i locali classificati dall'articolo 115 della legge A2a) e A2b) le caratteristiche tecniche e di collaudo dei singoli impianti sono contenute nella Norma UNI.